

La tredicesima non va computata nell'indennità di amministrazione.

Lo affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14698 del 13.07.2005.

In sostanza l'unica fonte per verificare l'inclusione di un trattamento economico in altri istituti retributivi, è data dal contratto collettivo vigente.

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il CCNL Integrativo del Comparto Ministeri, che distingue tra retribuzione base mensile e retribuzione individuale mensile e retribuzione globale di fatto annuale, porta ad escludere che la tredicesima vada commisurata alla retribuzione individuale mensile e che sia quindi anche computabile negli assegni a carattere fisso e continuativo.